

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it e-mail:crInd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 243 CSAT 15 del 14 gennaio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale Riunione del giorno 14 gennaio 2020.

APPELLI

Procedimento n. 60/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore Componente Avv. Sandro Geraci Componente Avv. Antonino Giannotta Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.S.D. TRECASTAGNI 1966 (CT) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Sanyang Baba.

Campionato U17 Provinciale Girone "A" Gara: Aci S. Antonio – Trecastagni 1966 del 15.12.2019.

C.U. n.27 del 19.12.2019 Delegazione Provinciale di Catania.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e consequenziale invio dei motivi nei termini l'USD Trecastagni 1966 in persona del suo Presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato non ha partecipato ad alcuna rissa ma sarebbe intervenuto solo per riportare la calma in campo né dopo l'espulsione si sarebbe rivolto al DDG in modo offensivo né tanto meno avrebbe sputato al suo indirizzo senza peraltro colpirlo.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal sig. Sanyang Baba avendone la società fatta esplicita richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del 1° comma dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 17' del 2° t. è stato espulso, tra gli altri, il calciatore Sanyang Baba "...perché colpisce un avversario con una manata al volto e mi diceva sei un un... e mi sputava contro senza riuscirmi a colpirmi...".

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione inflitta in termini più equi così come da dispositivo dovendosi tenere conto, ai fini della sua quantificazione, sia della giovane età del calciatore sia del particolare momento di tensione in cui sono avvenuti i fatti addebitati tanto da costringere il DDG di gara a plurimi provvedimenti di espulsione per sedare i reciproci comportamenti antiregolamentari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in sei gare la squalifica a carico del calciatore sig. Sanyang Baba e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 61/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore Componente Avv. Sandro Geraci Componente Avv. Antonino Giannotta Componente segretario Dott. Roberto Rotolo A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Halili Luixhi.

Campionato 1[^] Cat. Girone "B" Gara: Cerda Giuseppe Macina – Real Suttano del 21.12.2019.

C.U. n. 223 del 24.12.2019.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo ed invio dei motivi nei termini procedurali l'A.S.D. Cerda Giuseppe Macina in persona del suo rappresentante pro tempore impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sintesi che quanto commesso dal proprio tesserato è da inquadrare in un normale contrasto di gioco che poi lo ha visto vittima della reazione violente posta in essere dal calciatore avversario e nonostante ciò il sig. Halili Luixhi non ha "ecceduto" nelle proteste.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della reclamante che ne ha fatto specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del 1° comma dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 26' del 1° t. il DDG ha espulso il calciatore n.11 sig. Halili Luixhi "per avere colpito con un calcio l'avversario con l'intento di provocargli dolore".

In ragione di quanto sopra il comportamento posto in essere dal sig. Halili Luixhi così come descritto di dal DDG nel rapporto non è da considerarsi, come sostenuto dalla reclamante un normale fallo di gioco, ma va inquadrato in una condotta violenta in danno di un avversario prevista dall'art. 38 C.G.S..

Ciò posto la Corte ritiene che il gravame possa, comunque, trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dalla norma richiamata atteso che quanto posto in essere dal sig. Halili Luixhi è avvenuto in un unico ed isolato contesto e non ha avuto alcuna conseguenza per il calciatore avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Halili Luixhi e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia non versato.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.62/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore Componente Avv. Sandro Geraci Componente Avv. Antonino Giannotta Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ROSMARINO (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Mormino Gaetano e Oddo Sebastiano; avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. lemma Giuseppe ed avverso squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Vitanza Calogero.

Campionato 1[^] Cat. Girone "C" Gara: Città di Galati – Rosmarino del 22.12.2019. C.U. n.223 del 24.12.2019.

Con tempestivo preannuncio reclamo e successivo invio dei motivi nei termini procedurali l'A.S.D. Rosmarino, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le sanzioni a

carico dei suoi tesserati assunte dal GST così come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che:

Il sig. Gaetano Mormino vedendosi estrarre il cartellino giallo da parte del DDG per un normale contrasto di gioco si lamentava nei confronti di quest'ultimo dicendogli "non è neanche fallo e mi ammonisci??" e solo per questo si vedeva "sventolare il rosso";

Il calciatore sig. Vitanza Calogero, incaricato del ruolo di capitano, si limitava a chiedere spiegazioni per un così "duro" provvedimento ma anche lui si vedeva, incredibilmente, "sventolato il cartellino rosso":

Il calciatore sig. lemma Calogero si limitava a dire al DDG "ma cosa stai facendo?" rosso anche per lui;

Il calciatore Oddo Sebastiano si rivolgeva al DDG dicendogli "Dai lasciaci giocare, ne hai già buttati fuori tre senza motivo" ed incredibilmente si vedeva punito con il rosso diretto.

Tutti calciatori espulsi, precisa la ricorrente, hanno abbandonato il campo senza profferire parola o pretestare così come il DDG ha potuto lasciare tranquillamente e senza incidente alcuno l'impianto sportivo.

La Corte Sportiva di Appello preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo di gravame relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Vitanza Calogero in quanto la sanzione a suo carico è inimpugnabile ai sensi della lett. a) del comma 3 dell'art. 137 C.G.S..

Nel merito letto il referto di gara che ai sensi del 1° comma dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 26' del 2° t. è stato espulso il sig. Mormino Gaetano perché dissentiva da una decisione appena assunta dal DDG con gesti plateali accompagnati da una frase dall'evidente tenore offensivo. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare si rivolgeva ancora una volta nei confronti dell'arbitro rivolgendogli una frase dall'evidente tenore minaccioso.

Al 29' del 2° t. è stato espulso il sig. lemma Giuseppe perché inveiva nei confronti del DDG rivolgendogli delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.

Al 33' del 2° t. è stato espulso il sig. Oddo Sebastiano perché correndo verso il DDG inveiva nei confronti di quest'ultimo rivolgendogli frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso. Lo stesso una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare di espulsione reiterava il comportamento gravemente minacciosi nei confronti dell'arbitro.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento limitatamente alla squalifica irrogata a carico del sig. Mormino Gaetano che deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

Di contro il gravame deve essere rigettato per quanto attiene le squalifiche così come irrogate dal GST a carico dei calciatori sig. lemma Giuseppe e Oddo Sebastiano, risultando le stesse congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Gaetano Mormino confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.63/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Sandro Geraci Componente Avv. Antonino Giannotta Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.S.D. PANORMUS S.r.I. (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Luigi Mistretta.

Campionato U. 15 Girone "B" Gara: Panormus – Demma Ribolla del 5.1.2020.

C.U. n. 232/sgs 83 del 07.01.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e conseguente tempestivo invio dei motivi la USD Panormus S.r.l. impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il giudice di prime cure nell'irrogare la predetta sanzione non ha tenuto conto che il gesto posto in essere dal sig. Mistretta è avvenuto quale immediata reazione ad un comportamento scorretto da parte di un avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del 1° comma dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserai in occasione dello svolgimento delle gare rileva che:" ... È stato espulso al 16' del 2° t. il n.1 Mistretta Luigi in quanto reagiva ad una scorrettezza avversaria con un pugno all'altezza del mento nei riguardi di un avversario..."

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante trova piena conferma negli atti ufficiali di gara per cui ai fini della determinazione della sanzione definitiva deve tenersi conto dell'attenuante prevista dal comma 1) dell'art.13 del C.G.S. per la qualcosa sulla sanzione minima di tre gare di squalifica ex art. 38 C.G.S. (in considerazione che il gesto non ha avuto ultronee conseguenze per il calciatore avversario) deve applicarsi la richiamata attenuante per cui la squalifica va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli artt. 38 e 13 comma 1 del C.G.S., in accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Luigi Mistretta.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 14 gennaio 2020

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI